

STATUTO

O.R.A.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA PRINCIPE DI
PIEMONTE 42/B

Numero REA: CT - 407139

Codice fiscale: 05550280878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

cia e completato di mia mano in pagine quattordici e quanto di questa di quattro fogli.
Sottoscritto alle ore diciassette.

f.to Peluso Giovanni
f.to Catania Francesco
f.to Caruso Angelo
f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A" al n. 18373 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"O.R.A.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "O.R.A.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2

La Cooperativa è a mutualità prevalente; l'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 cod. civ.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies cod. civ..

ART. 3

La Società ha sede nel comune di Giarre, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. del cod. civ.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Giarre; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5

La Cooperativa, conformemente alla normativa di cui alla Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate:

- a) alla gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) allo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la

cooperativa, oltre al rapporto societario, un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è a mutualità prevalente. L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli articoli 2512 e 2513 cod. civ..

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies cod. civ.

ART. 6

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

A) la promozione, la creazione, l'organizzazione e la gestione di:

- comunità - alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- centri di accoglienza, di aggregazione e di socializzazione, diurni e residenziali, per soggetti svantaggiati, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e di terapia rieducativa territoriale e domiciliare, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, il territorio o altre strutture di accoglienza;
- attività di assistenza socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- accompagnamenti educativi;
- centri diurni;
- asili nido;
- servizi socio assistenziali, educativi, sanitari per minori, infanzia, anziani e disabili;
- servizi di assistenza, cura e recupero di soggetti tossicodipendenti, emarginati, minori in difficoltà o devianti in genere, previa eventuale stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e privati;
- centri terapeutici e di assistenza, nonché comunità di convivenza e comunità alloggio;
- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati per il trasporto in favore di soggetti svantaggiati ed inabili, anche ai sensi della legge Regione Sicilia n. 22/1986 e legge n. 104/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà e disabili;
- attività e servizi finalizzati all'intervento ergoterapico proposto ai soggetti verso i quali è rivolta l'attività della cooperativa;
- servizi di assistenza sociale, assistenza domiciliare e servizi sanitari e ambulatoriali

in genere, compreso day-hospital, telesoccorso ed assistenza sanitaria d'urgenza;
B) lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- organizzazione, realizzazione e gestione di aree pubbliche e private destinate al parcheggio e alla sosta e di aree a strisce blu;

- organizzazione e gestione di servizi di: facchinaggio e trasporto di cose, imballaggio, imbustamento, spedizione e consegna di pacchi, recapito di corrispondenza, elenchi telefonici, bollette, plichi e colli diversi; traslochi, logistica, magazzinaggio e movimentazione merci;

- organizzazione e gestione di servizi di:

pulizia interna ed esterna in genere di locali, uffici e civili abitazioni appartenenti a privati e/o ad Enti pubblici;

giardinaggio, manutenzione e sistemazione di verde privato e pubblico, parchi e giardini, compresa la vigilanza e la custodia;

spazzamento delle strade; pulizia di spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, strutture di servizio ed in genere impianti e strutture gestite da pubbliche amministrazioni, comprese stazioni ferroviarie, aerostazioni e strutture ospedaliere; pulizia di automezzi pubblici e privati;

disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione interna ed esterna, ordinaria e straordinaria, di locali appartenenti a privati e/o ad Enti pubblici; stireria e lavanderia;

- organizzazione e gestione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti ed attività connesse, comprese la selezione, lo stoccaggio, la lavorazione e la trasformazione;

- manutenzione e ristrutturazione di edifici appartenenti a privati e/o ad Enti pubblici e privati; manutenzione edile; esecuzione di opere edili e murarie, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura e verniciatura; esecuzione di lavori di pitturazione e verniciatura di segnaletica stradale, orizzontale e verticale;

- prestazione di servizi per l'organizzazione e la fruizione del tempo libero, anche mediante la gestione di impianti sportivi, centri termali, piscine, maneggi, centri per idroterapia e centri destinati alla pet-therapy;

- creazione e gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport;

- trasporto di persone e cose al servizio di scuole, organizzazioni assistenziali, associazioni sportive, Enti pubblici o privati; prestazione di servizi scuolabus, servizi di autista e assistente scuolabus, di autista di pullman per gite;

- progettazione e gestione di iniziative turistiche, culturali, ricreative e sportive anche all'interno di parchi, riserve, oasi, aree verdi attrezzate, agriturismo, luoghi di interesse storico e/o culturale;

- prestazione di servizi di tutela, promozione e valorizzazione delle aree di interesse artistico e storico, ivi comprese biblioteche, musei, pinacoteche, monumenti architettonici e beni culturali in genere, nonché gestione di servizi aggiuntivi (quali accoglienza, guida didattica, caffetteria, book shop, biglietteria, oggettistica, ecc.);

- organizzazione e gestione di servizi di turismo sociale rivolto a persone svantaggiate compresi loro familiari e gruppi di volontari con trasporto specifico con mezzi appositamente modificati per abbattere le barriere architettoniche;

- organizzazione e gestione, in proprio o per conto di terzi, di congressi, spettacoli, eventi, fiere e sagre, compresi i servizi di catering, traduzione, resocontazione e verbalizzazione, con l'ausilio di steno-tipe;

- ideazione, realizzazione ed allestimento di spazi espositivi e stand per eventi, spettacoli, concerti, fiere, mostre e sagre;

- organizzazione e gestione, per conto proprio o in accordo con terzi, di eventi culturali, di eventi sportivi, fiere, festival, sagre, congressi, stage, rassegne, conferenze, seminari, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, convegni, workshops, concorsi, esposizioni e altri momenti di aggregazione, percorsi formativi, animazione nelle scuole, ivi compreso il noleggio e montaggio di stand espositivi in proprio e per conto terzi;
- organizzazione e gestione (sia in proprio che per conto terzi) di spacci, magazzini, depositi, centri di raccolta e lavorazione nonché laboratori;
- coltivazione di fondi rustici, sia di proprietà che condotti in affitto o acquisiti in godimento a qualsiasi titolo, nonché le attività ad esse connesse e comunque rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura;
- raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, manipolazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, agrumi e prodotti agricoli in genere;
- organizzazione ed esecuzione del servizio di raccolta, meccanizzata e manuale, di agrumi, prodotti ortofrutticoli e ogni altro prodotto della terra;
- creazione e gestione di aziende agricole, zootecniche, floro-vivaistiche, agrituristiche e di turismo rurale;
- prestazione di servizi di ricezione ed ospitalità, di ristorazione e somministrazione in genere di pasti caldi e freddi e bevande con degustazione dei prodotti locali e dell'azienda agricola;
- costruzione e/o gestione, in affitto, in concessione o ad altro titolo, di magazzini, depositi, celle frigorifere, cantine, oleifici, caseifici, stalle e impianti per la lavorazione, confezionamento, stoccaggio e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- produzione, preparazione, somministrazione e commercializzazione di prodotti alimentari preparati, di pasti per mense scolastiche e aziendali, compreso il trasporto;
- fornitura di servizi generici per mense aziendali, scolastiche e per la ristorazione in genere;
- produzione, commercializzazione e fornitura di: prodotti artigianali tessili, in legno, in ferro battuto, in alluminio ed in altri materiali; prodotti di cartoleria e cancelleria; mobili, arredamento e complementi; bigiotteria ed altri beni di provenienza locale e commercio equo e solidale;
- recupero, riparazione e vendita di oggetti e mobili usati, compresi capi di abbigliamento, elettrodomestici, computer ed apparecchiature elettroniche;
- apertura di punti vendita occasionali o permanenti quali negozi per il commercio al dettaglio di piccoli animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia, nonché per la prestazione di servizi di cura degli stessi quali presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia, dog-sitter; gestione di canili ed in genere strutture atte al ricovero di animali; prestazione di servizi di accalappiacani;
- organizzazione e gestione di servizi cimiteriali, con trasporti nazionali e internazionali, gestione del verde delle zone interne all'area del cimitero, gestione di camere ardenti e crematorie;
- gestione di servizi di formazione e qualificazione professionale anche attraverso l'uso di strumenti multimediali, organizzazione di stages in Italia e all'estero, attività di commercio equo e solidale, master e corsi di specializzazione, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, FAD;
- studio, realizzazione e gestione di sistemi, procedure e centri di elaborazione meccanografica ed elettronica di dati contabili; trascrizione ed elaborazione di dati e documenti contabili, amministrativi e societari, sia manuali che meccanizzati;
- gestione di beni confiscati alla mafia.

La cooperativa si propone inoltre:

1. di battersi per il superamento della logica dell'esclusione e delle forme assistenzialistiche del controllo sociale e per la riappropriazione della soggettività da parte dei singoli e degli strati subalterni;
 2. di stabilire rapporti e convenzioni con le altre società cooperative, con Agenzie dello Stato ed Europee, con la Regione, il Comune, le organizzazioni sindacali, gli istituti di ricerca e universitari e ogni altro ente pubblico e privato, commerciale e non;
 3. di divenire un punto di riferimento per quanti operano nei campi anzi elencati e sentano di aderire agli indirizzi della cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di un lavoro stabile retribuito e adeguato alle necessità di ciascuno, a tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;
 4. di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, ad un allargamento del campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari e complessi;
 5. di affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavoratori, sia per coadiuvarne l'espansione con la propria attività, sia per dividerne indirizzi ed azione democratica;
 6. di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di aderire ad associazioni di cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative in materia di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro o di servizio;
 7. di conservare gli studi e le ricerche fatte che rimarranno di proprietà della cooperativa;
 8. di ottenere ogni agevolazione anche fiscale e creditizia che intendano favorire la mutualità e l'occupazione giovanile nell'ambito della legislazione Regionale e Nazionale;
 9. di promuovere seminari di studio, dibattiti pubblici, indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi della cooperativa di cui all'articolo 3;
 10. di organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento connessi ai campi di attività e di intervento;
 11. di organizzare attività finalizzate all'informazione e sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e delle loro famiglie;
 12. di collaborare e collegarsi con le altre realtà (movimenti, organizzazioni, cooperative) esistenti che si propongono scopi analoghi;
 13. di progettare, realizzare e gestire attività di formazione e di orientamento ed attività di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori, disoccupati e fasce deboli del mondo del lavoro utilizzando anche finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.
- Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre:
- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento della fornitura di prestazioni e servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;
 - ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e prestito agevolato, erogabile a norma delle leggi vigenti o future, emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali;
 - accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e future;
 - associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità analoghe per rendere più efficace la propria azione.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali aventi pertinenza con le attività che costituiscono l'oggetto sociale o comunque utili per il suo conseguimento.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.

In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza con la libera professione sarà di volta in volta nominato un professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale assumerà ai sensi di legge la piena e personale responsabilità del lavoro effettuato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

SOCI

ART. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, nei limiti della vigente normativa;

b) persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, nella percentuale stabilita dal medesimo art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91.

Ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza;

b) l'effettiva attività lavorativa svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) la volontà di rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 cod. civ..

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci solo

dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui ai successivi artt. 9 e 17. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il versamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 9

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa, secondo le esigenze e necessità della stessa e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
 - d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
- E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 cod. civ., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 cod. civ.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ., può dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art. 2531 cod. civ. o di qualsiasi altro pagamento per debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

ART. 12

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato - a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio, ove versato e non capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute - la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a.r.

Il pagamento di detto rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Nei casi previsti dall'art. 2535, comma 3, c.c., l'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 13

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta con decisione inappellabile.

ART. 14

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati ed ai sensi dell'art. 2536 c.c. nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 15

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società e i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro cento (Euro 100,00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dal sovrapprezzo, da fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART. 17

La quota del capitale sociale sottoscritta in denaro potrà essere versata in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 18

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 19

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventano, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c. c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2545 e 2513 cc. le condizioni di prevalenza mutualistica.

ART. 20

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c. e sulla base di apposito regolamento approvato dall'assemblea. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2 c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea può deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- mediante distribuzione in denaro o in natura;
- mediante aumento proporzionale delle quote possedute, nel rispetto dell'art. 2545-quinquies c.c.

ART. 21

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmen-

te dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

L'eccedenza attiva risultante dal bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota, di importo non inferiore alla percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) un dividendo ai soci cooperatori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, il limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992;
- e) una quota ad altre riserve indivisibili anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 15 dicembre 1977 n. 904.

Nel rispetto del principio della mutualità prevalente, è fatto divieto ai soci cooperatori di distribuire le riserve, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

ORGANI SOCIALI

ART. 22

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale qualora particolari esigenze lo richiedano, purché nell'ambito del territorio italiano.

Essa è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata l'ora e la data della seconda convocazione, che potrà avvenire solo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro Soci.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e, ove esistano, i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ASSEMBLEA

ART. 24

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e ai sindaci, ove nominati;
- d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente statuto, su proposta dell'organo amministrativo;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta (180) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 25

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina dei liquidatori occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

ART. 26

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

ART. 27

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e validità della riunione nonché la validità delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente

atto, deve essere redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina, l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea, anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che per legge o statuto sono riservati alla competenza della Assemblea dei soci. Con la decisione di nomina degli Amministratori, l'Assemblea stabilisce il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai loro poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale e dall'art. 2544, comma 1, c.c. (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci).

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

ART. 29

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione avviene mediante avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ART. 30

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà pertanto riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31

Quando sia obbligatorio per legge o venga nominato per scelta dei soci, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso, e dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 32

Il collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di Amministrazione e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il collegio sindacale, essendo composto interamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, esercita altresì la revisione legale dei conti.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserir-

si nell'apposito libro.

In sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e il Collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 34

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza previste per le modifiche statutarie.

ART. 36

Alla Cooperativa, nei rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

f.to Peluso Giovanni

f.to Catania Francesco

f.to Caruso Angelo

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO, MUNITI DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIATA per uso Registro delle Imprese.

MASCALI, 30 marzo 2018

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.